



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 25 DEL 25-08-2020

Oggetto: REVOCA TOTALE ORDINANZA 195 DEL 11/12/2016, RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN CORSO UMBERTO I, n. 1, 3, 5 e 7, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG 9, PART 238, SUB 2, 4, 5 e 6, CHIAVARI FRANCESCA

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di agosto, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Premesso

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con Decreto Legge 123 del 24/10/2019, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è stato introdotto il comma 4-quater che proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 recante conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Vista la Legge Regionale 32/2001 relativa al Sistema regionale di protezione civile;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

Visto il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Visto il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 come convertito dalla Legge n. 45 del 7 aprile 2017;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 195 del 11/12/2016, che qui si intende integralmente riportata, con la quale veniva ordinato lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio di che trattasi catastalmente identificato come segue:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio 9, Particella 238, Sub 2	CHIAVARI FRANCESCA nata a Civitanova Marche (MC) il 03/04/1963, c.f. CHVFNC63D43C770I
Foglio 9, Particella 238, Sub 4	
Foglio 9, Particella 238, Sub 5	
Foglio 9, Particella 238, Sub 6	

Vista la pratica edilizia per la riparazione dei danni presentata dall'Ing. Alfonso Analdi (pratica MUDE 490.40.20/2018/USR/1632);

Visto l'attestato di corretta esecuzione dei lavori e la dichiarazione di raggiunta piena agibilità dell'immobile trasmessa il 14/07/2020;

Visto il documento istruttorio prot. 4427 del 06/08/2020 redatto dal responsabile del Servizio urbanistica Arch. Daniela Medori che si allega al presente atto;

Ritenuto pertanto che sono venute meno le motivazioni che hanno determinato l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 195 del 11/12/2016;

REVOCA TOTALMENTE

per le motivazioni indicate e che si ritengono espressamente richiamate, l'Ordinanza Sindacale n. 195 del 11/12/2016;

FA PRESENTE

che ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, come di seguito riportato: " La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1";

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che copia della presente ordinanza sia notificata a norma di legge agli interessati e a coloro che erano residenti alla data dell'Ordinanza n. 195 del 11/12/2016;
- di interrompere l'erogazione di ogni forma di assistenza agli occupanti eventualmente godute in conseguenza della suddetta ordinanza sindacale revocata, quali, a titolo meramente esemplificativo: contributo di autonoma sistemazione, ospitalità presso strutture pubbliche, altre soluzioni temporanee;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Macerata;
- Questura di Macerata;
- Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
- Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc.);

INCARICA

l'Ufficio di Segreteria comunale di trasmettere la presente ordinanza ai soggetti interessati ed agli uffici competenti;

INDIVIDUA

quale responsabile del procedimento l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI